

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI
COLLABORAZIONE AUTONOMA**

Art. 1

Incarichi di collaborazione autonoma

1. Il presente regolamento disciplina le modalità per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione autonoma a soggetti estranei all'Amministrazione riconducibili ai contratti di prestazione d'opera, ai sensi degli artt.2222 – 2238 del Codice Civile, consistenti nel compimento di un'opera o di un servizio da parte di una persona fisica con lavoro proprio e con l'eventuale presenza di pochi collaboratori.
2. Esulano dalla presente regolamentazione le prestazioni consistenti nella resa di servizi riconducibili ai contratti d'appalto, ai sensi dell'art.1655 del Codice Civile, consistenti nel compimento di un'opera o di un servizio da parte di un'impresa con organizzazione di mezzi propri. Tali prestazioni sono disciplinate dal vigente Regolamento dei contratti.
3. La presente regolamentazione non si applica, altresì, nei casi di affidamento delle seguenti tipologie di incarichi, in quanto disciplinate in modo specialistico da disposizioni di legge:
 - incarichi per la difesa e rappresentanza in giudizio e il patrocinio dell'Amministrazione nonché quelli inerenti attività notarili, in ragione del carattere prettamente fiduciario di scelta e di affidamento;
 - incarichi relativi a prestazioni per l'esecuzione di lavori pubblici, di direzione lavori;
 - incarichi per la redazione di strumenti di pianificazione;
 - incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e del Nucleo di valutazione;
 - incarichi relativi alle attività di informazione e comunicazione istituzionale.
4. Sono inoltre escluse le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola prestazione episodica caratterizzata da un rapporto "intuitu personae" che comportano per loro stessa natura una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili, nel presupposto che il compenso corrisposto sia di modica entità, sebbene congruo a remunerare la prestazione resa e considerato il favore accordato dal legislatore che le ha inserite nell'art.53, sesto comma, del D.Lgs. 165/2001, rendendole compatibili con lo stretto regime autorizzatorio per i dipendenti pubblici.
5. Gli incarichi di collaborazione autonoma possono essere di natura occasionale o coordinata e continuativa. Tale distinzione rileva non solo ai fini fiscali e contributivi ma anche in relazione agli obblighi di comunicazione telematica ai Centri per l'Impiego e della quantificazione delle spese di personale, ai sensi dell'art.1, comma 557, della legge 296/2006.

Art. 2

Presupposti di legittimità

1. L'Amministrazione può conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
 - l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione e ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione stessa;
 - l'Amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
2. Gli incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni si possono stipulare, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste dal Consiglio Provinciale.

Art.3

Requisiti soggettivi

1. Gli incarichi possono essere conferiti solo ad esperti dotati di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria.
2. Si prescinde dal requisito della specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Art. 4

Responsabilità

1. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.

Art. 5

Procedure comparative

1. All'espletamento della procedura comparativa, provvede una apposita commissione, composta da tre componenti, dipendenti dell'Ente, di cui uno anche con funzioni verbalizzanti, nominata e presieduta dallo stesso dirigente del Settore interessato al conferimento dell'incarico.

2. Per gli incarichi di collaborazione che comportano un compenso, al netto degli oneri, di importo superiore ad €. 15.000,00 è adottata la procedura di cui ai seguenti commi.
3. Con determinazione del dirigente del settore interessato al conferimento dell'incarico, viene approvato un apposito avviso contenente le seguenti informazioni:
 - la natura della collaborazione (occasionale o coordinata e continuativa) e l'impegno temporale previsto;
 - i requisiti professionali richiesti (titoli di studio, specializzazioni, esperienze professionali, ecc);
 - i termini e le modalità per la presentazione della domanda;
 - la durata del contratto;
 - il compenso lordo complessivo previsto;
 - le modalità di svolgimento della procedura per l'assegnazione dell'incarico, da effettuare mediante colloquio e/o comparazione di curriculum professionali;
4. L'avviso, oltre ad essere pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet della Provincia, viene pubblicizzato nelle forme ritenute più opportune, in relazione alla tipologia dell'incarico da conferire.
5. La scelta è effettuata dalla commissione sulla base di una valutazione comparativa basata sui seguenti parametri: tipologia dell'incarico da affidare, rilevanza del curriculum vitae e qualificazione professionale posseduta dal candidato.
6. Per gli incarichi di collaborazione che comportano un compenso pari o inferiore ad Euro 15.000,00 è ammessa la procedura semplificata indicata ai seguenti commi.
7. Il dirigente del Settore interessato al conferimento dell'incarico, effettua la comparazione tra le domande ed i curriculum acquisiti agli atti della Provincia, aventi caratteristiche professionali coerenti con l'incarico da conferire.
8. L'individuazione del candidato prescelto al conferimento dell'incarico è effettuata dal dirigente sulla base dell'esperienza e della qualificazione professionale possedute nelle materie oggetto dell'incarico.
9. Con determinazione dello stesso dirigente è approvato il disciplinare d'incarico, dando atto, nelle premesse, dei criteri professionali adottati per l'individuazione del soggetto prescelto.

Art. 6

Pubblicità e comunicazioni

1. La determinazione di affidamento dell'incarico contenente l'indicazione dei soggetti percettori, la ragione dell'incarico e l'ammontare del compenso deve essere pubblicata sul sito Web della Provincia. La Pubblicazione dovrà essere successivamente aggiornata con l'indicazione dell'importo effettivamente erogato.

2. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
3. Gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa sono soggetti alla comunicazione obbligatoria prevista dalla vigente normativa, da effettuare in via telematica prima dell'inizio dell'attività.
4. Il dirigente che conferisce l'incarico di co.co.co. dovrà pertanto fornire al Servizio del Personale la relativa documentazione in tempo utile ad effettuare, nei termini prescritti, la comunicazione obbligatoria suddetta.
5. Ai sensi dell'art.1, comma 173 della legge 23.12.2005, n.266, gli atti di spesa relativi all'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma di importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla competente Corte dei Conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione.
6. Qualora l'incarico di collaborazione sia affidato ad un dipendente pubblico, dovrà essere inserito nella comunicazione semestrale da effettuare al dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi dell'art.53, comma 14, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165.

Art. 7

Incompatibilità e durata

1. Gli incarichi di collaborazione non possono essere affidati:
 - a) a soggetti in conflitto di interesse con l'Amministrazione;
 - b) a componenti di comitati e organismi collegiali già costituiti presso l'Ente, comunque denominati, per lo svolgimento di attività rientranti nei loro compiti.
2. Gli incarichi di collaborazione sono affidati per la durata prevista dai relativi progetti e non possono essere rinnovati, dovendo un nuovo incarico fare riferimento ad un nuovo progetto e essere conferito a seguito di un'apposita procedura comparativa.
3. E' consentita la proroga dei contratti solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito per i progetti individuati.

Art. 8

Corrispettivo

1. Il compenso per gli incarichi di collaborazione è commisurato alla professionalità posseduta dal soggetto affidatario, all'impegno richiesto, alla complessità della prestazione, alla sua durata ed al vantaggio atteso dall'Amministrazione.

2. Il compenso può essere corrisposto in modo frazionato, a scadenze predeterminate, durante l'espletamento dell'incarico.

Art. 9

Limite di spesa

1. Il limite massimo della spesa annua per gli incarichi di collaborazione è fissato nel Bilancio di Previsione della Provincia.